

DGRm. 1138
del 4-4-2000
modificata con
DGR n. 1866
del 1-8-2000

DGR n. 1846
del 1-8-00
integrata con

DGR n. 1934
del 29-8-00

REPUBBLICA ITALIANA

BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO

PARTE PRIMA - PARTE SECONDA

Roma, 10 giugno 2000

Si pubblica normalmente il 10, 20 e 30 di ogni mese

DIREZIONE REDAZIONE E AMMINISTRAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA GIUNTA REGIONALE - VIA CRISTOFORO COLOMBO, 212 - 00147 ROMA

IL BOLLETTINO UFFICIALE si pubblica a Roma in due distinti fascicoli:

- 1) la Parte I (Atti della Regione) e la Parte II (Atti dello Stato e della U.E.)
- 2) la Parte III (Avvisi e concorsi)

Modalità di abbonamento e punti vendita:

L'abbonamento ai fascicoli del Bollettino Ufficiale si effettua secondo le modalità e le condizioni specificate in appendice e mediante versamento dell'importo, esclusivamente sul c/c postale n. 42759001 intestato a Regione Lazio abbonamento annuale o semestrale alla Parte I e II; alla parte III; alle parti I, II e III al Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale della Regione Lazio è ora consultabile anche in via telematica tramite Internet accedendo al sito www.regione.Lazio.it

Il Bollettino Ufficiale può essere visualizzato e/o stampato sia in forma testuale che grafica.

Gli utenti sono assistiti da un servizio di "help" telefonico (06-85082140).

Per INFORMAZIONI sul servizio e richieste di ABBONAMENTO rivolgersi all'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO, Roma, Piazza Verdi n. 10 - AREA COMMERCIALE, Tel.: 0685082207 - 0685082150 Fax: 0685082520 e-mail: INFOIPZS@MAIL.IPZS.IT

Si rinvia ugualmente all'appendice per le informazioni relative ai punti vendita dei fascicoli del Bollettino Ufficiale. Nonché sul Servizio di Bollettino Ufficiale in via telematica.

SOMMARIO

PARTE I

ATTI DEL CONSIGLIO REGIONALE

DETERMINAZIONE DEL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO FUNZIONE AMMINISTRATIVA AREA RISORSE ECONOMICHE 30 marzo 2000, n. 62

Contratti ed appalti per le esigenze del Consiglio regionale. Avvisi Indicativi anno 2000 Pag. 5

ATTI DELLA GIUNTA REGIONALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 14 marzo 2000, n. 747.

Comune di Configni (Rieti). Piano regolatore generale (Delibera consiliare n. 51 del 19 dicembre 1994). Approvazione. Pag. 7

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1121.

Lavori di ristrutturazione dell'edificio sito in Roma via San Tommaso d'Aquino, 11/a di proprietà regionale Pag. 15

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1123.

Legge regionale 26 giugno 1987, n. 33, art. 19, comma 1, modificato con legge regionale 13 settembre 1995, n. 49. Comune di Roma. Riserva n. 70 alloggi di edilizia residenziale pubblica per il piano di ristrutturazione del comprensorio di Tiburtino III, lotto 12, parziale modifica alle deliberazioni di Giunta regionale n. 8106 del 16 dicembre 1997 e n. 4585 del 15 settembre 1998 Pag. 16

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1126.

Comune di Varco Sabino (Rieti). Nomina commissario per adozione piano regolatore generale Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1131.

Individuazione delle aree di salvaguardia ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236, decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152, deliberazione Giunta regionale 14 dicembre 1999, n. 5817. Comune di Farnese, sorgenti Botte, Faggeta e Fontanelle ... Pag. 17

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 aprile 2000, n. 1138.

Disposizioni per l'installazione, la modifica e l'esercizio di impianti di radiocomunicazioni Pag. 23

GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 4 APR. 2000

=====

ADDI' - 4 APR. 2000 NELLA SEDE DI VIA IV NOVEMBRE, 149 - ROMA SI E'
RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE, COSI' COSTITUITA:

BADALONI	Pietro	Presidente	FEDERICO	Maurizio	Assessore
COSENTINO	Lionello	Vice Presidente	HERMANIN	Giovanni	"
ALEANDRI	Livio	Assessore	LUCISANO	Pietro	"
AMATI	Matteo	"	MARRONI	Angiolo	"
BONADONNA	Salvatore	"	META	Michele	"
CIOFFARELLI	Francesco	"	PIZZUTELLI	Vincenzo	"
DONATO	Pasquale	"			

ASSISTE IL VICE SEGRETARIO Dott. Adolfo Papi.
..... OMISSIS

ASSENTI: PRESIDENTE BADALONI - ASS. RT ALEANDRI - AMATI - DONATO -
FEDERICO - META

DELIBERAZIONE N° 1138

OGGETTO: Disposizioni per l'installazione, la modifica e
l'esercizio di impianti di radiocomunicazioni.



Su proposta dell'Assessore all'Urbanistica e Casa e Ass. Vincenzo T. V. R. A.

DELIBERA



In attesa che possa trovare piena applicazione lo specifico Piano Territoriale di Coordinamento, previsto dall'art. 3, comma 19 della legge 223/1990, sono emanate le seguenti disposizioni:

1. l'installazione di nuovi impianti, la modifica e l'esercizio di impianti esistenti di diffusione televisiva può avvenire soltanto nei siti previsti nel Piano di Assegnazione delle Frequenze approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
2. le zone residuali, che non è possibile servire con impianti ubicati nei siti previsti dal Piano di Assegnazione delle Frequenze, potranno essere servite con impianti i cui progetti dovranno essere definiti, caso per caso, dalle competenti amministrazioni in materia di assegnazione delle frequenze e di localizzazione
3. l'installazione di nuovi impianti o la modifica di impianti esistenti di diffusione televisiva o di radiocomunicazione è comunque subordinata al rilascio di concessione edilizia da parte del comune competente per territorio ai sensi della legge n. 10 del 1977 con le modalità previste dall'art. 220 del T.U. delle leggi sanitarie R.D. n. 1265/1934 e dell'art. 9 comma 3 della L.R. n. 56/89;
4. ~~non è consentita l'installazione di nuovi impianti entro un raggio di 50 metri da edifici scolastici o destinati a ricovero e cura e delle loro pertinenze;~~
5. il rilascio delle concessioni edilizie per la installazione di nuovi impianti di radio-telecomunicazione su edifici destinati a civile abitazione è in ogni caso subordinato al nulla osta della Azienda Sanitaria locale competente per territorio su parere favorevole dell'I.S.P.E.S.L. Tale nulla osta è obbligatorio per tutte le richieste che saranno prodotte dopo la pubblicazione sul B.U.R. della presente deliberazione;
6. il controllo del rispetto dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e degli obiettivi di qualità da parte degli impianti di radiodiffusione e di radiocomunicazione che insistono nel territorio regionale è demandato all' ARPA, che in caso di inosservanza, informerà tempestivamente l'Amministrazione Regionale, il Comune, la ASL competente e l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per i provvedimenti conseguenti, oltre che i titolari degli impianti che concorrono al superamento dei tetti di radiofrequenza o determinano il superamento dell'obiettivo di qualità;
7. compete ai Comuni, ai sensi dell'art. 115 della L.R. 6 agosto 1999 n. 14, valutare i progetti di risanamento degli impianti che causano il superamento dei tetti di radiofrequenza compatibili con la salute umana e degli obiettivi di qualità. Le azioni di risanamento di cui al presente comma devono essere richieste entro il termine di due mesi dalla notifica da parte dell'ARPA, salvo ogni conseguenza amministrativa, civile e penale.
8. Per gli impianti già installati e funzionanti, ai titolari della concessione è assegnato un termine di 60 giorni, a decorrere dalla data di pubblicazione della presente deliberazione, per presentare richiesta di nulla osta sanitario I relativi atti dovranno essere rilasciati entro 180 giorni.

nto



OGGETTO: Disposizioni per l'installazione, la modifica e l'esercizio di impianti di radiocomunicazioni

LA GIUNTA REGIONALE

- VISTA la legge 127/1997;
- VISTA la legge 6 agosto 1990 n. 223;
- VISTO l'art. 4 comma 3 del decreto interministeriale 10 settembre 1998 n. 381 che, stabilisce che le Regioni e Province autonome disciplinano :
- a) l'installazione e modifica di impianti di radiocomunicazioni;
 - b) il raggiungimento di eventuali obiettivi di qualità;
 - c) l'attività di controllo e vigilanza in accordo con la normativa vigente.
- VISTA la legge regionale 6 ottobre 1998 n. 45;
- VISTA la legge regionale 6 agosto 1999 n. 14;
- VISTA la legge regionale 16 febbraio 2000 n. 12, art. 66;
- VISTO l'art. 220 T.U. delle leggi sanitarie R.D. n. 1265/1934.
- VISTA la Raccomandazione del Consiglio dell'Unione Europea del 12 luglio 1999 n. 519, pubblicata sulla gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee del 30 luglio 1999 parte II, relativa alla limitazione dell'esposizione della popolazione ai campi elettromagnetici da 0 Hz a 300 GHz, assunta a norma dell'art. 152 e dell'art. 3 lettera p) del Trattato dell'Unione per il conseguimento di un notevole livello di protezione della salute dei lavoratori e dei consumatori.
- VISTO il combinato disposto dell'art. 1 comma 1 del DPR 14 aprile 1994 n. 441 e dell'art. 3 comma 2 n. 6 del DPR 31 luglio 1980 n. 619, per il quale l'ISPESL svolge funzioni di consulenza nei confronti dello Stato delle Regioni e delle unità sanitarie locali, ivi compresa l'assistenza per la formulazione dei pareri tecnici dei casi di insediamenti produttivi.
- VISTO il D.Lgs.19 giugno 1999 di riordino del Servizio Sanitario Nazionale che attribuisce ai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Locali competenze in ordine alla valutazione dei rischi sanitari anche derivanti dall'alterazione dalle modificazioni dell'ambiente.
- RITENUTO di dover emanare, in attesa che possa trovare piena applicazione il Piano Territoriale di Coordinamento previsto dall'art. 3, comma 19 della legge 223/90, adottato da questa Giunta con propria deliberazione n. 6082 del 29.12.1999 le necessarie disposizioni di carattere urbanistico anche per dare attuazione a quanto previsto dal DM. 381/98 per quanto attiene gli aspetti di cui all'art. 4, comma 3.



9. La verifica dell'osservanza delle disposizioni indicate ai precedenti punti è affidata alle amministrazioni comunali le quali, nel caso di difformità dei manufatti realizzati dalla relativa concessione edilizia, provvederanno ad applicare le norme generali in materia di abusivismo edilizio.

10. Gli impianti per i quali saranno richieste concessioni edilizie, successivamente all'entrata in vigore della presente delibera, ~~dovranno~~ ^{potranno} generare emissioni che non producano densità di potenza e livelli di campo elettrico o magnetico superiori ai seguenti obiettivi di qualità:

- 3 V/m per il campo elettrico
- 8 mA/m per il campo magnetico
- 25 mW/m²


nei punti accessibili alla popolazione in presenza di edifici destinati a permanenze superiori a quattro ore, fatto salvo il rispetto della misura di cautela, per la complessiva emissione dovuta a tutti i contributi di campo elettromagnetico presenti, fissata dall'art. 4 comma 2 del decreto ministeriale 10 settembre 1998 n. 381.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul B.U.R. e le disposizioni in essa contenute entreranno in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione.

Il presente atto non è soggetto al controllo di cui alla legge 127/1997.

Il Vice Presidente: F.to Lionello Cosentino

Il Vice Segretario: F.to Dott. Adolfo Papi



REGIONE LAZIO

11 APR. 2000